

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra:

l'Università degli Studi di Firenze di seguito denominata "Università", con sede in Firenze, nella Piazza San Marco n. 4, codice fiscale n. 01279680480 rappresentata dalla Rettrice e legale *rappresentante pro-tempore*, Prof.ssa Alessandra Petrucci, ivi domiciliata per la carica

E

l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in seguito denominata "Autorità", codice fiscale n. 95011660636, con sede in Napoli, Centro direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente, Dott. Giacomo Lasorella.

PREMESSO CHE

l' Autorità e l' Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere una convenzione quadro pluriennale volta ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni nell'area economica, giuridica, sociologica e tecnico-scientifica;
le singole collaborazioni, nei diversi settori delle comunicazioni, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l' Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, fra l' altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

presso le strutture dell'Università operano gruppi che svolgono attività nei settori delle comunicazioni e hanno maturato vaste esperienze nel campo degli studi teorici ed empirici relativi agli aspetti economici, giuridici, sociologici e tecnici di tali settori;

l'Università svolge, inoltre, un'attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree ed è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi, nonché alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

l'Autorità, anche al fine di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati, svolge attività e studi con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni, sotto i duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

l' Autorità intende attivare tirocini rivolti a giovani laureati, laureandi, studenti di corsi post-laurea finalizzate alla formazione di competenze specifiche nei diversi segmenti delle comunicazioni nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;

l'Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere e sostenere l'attivazione di master e corsi di perfezionamento nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità che contemplino, altresì, l' eventuale partecipazione di rappresentanti dell'Autorità in qualità di relatori e/o uditori, l'accoglimento degli studenti in qualità di tirocinanti presso l' Autorità, l'utilizzo delle strutture della biblioteca e delle banche dati bibliografiche dell'Autorità da parte degli studenti;

l'Autorità intende incentivare l'organizzazione di conferenze, congressi e corsi di approfondimento, anche mettendo a disposizione locali e strutture proprie o ricorrendo a locali presso le sedi delle istituzioni convenzionate, al fine di concorrere alla diffusione nel Paese di una cultura avanzata nel settore delle comunicazioni;

l'Autorità ha interesse, altresì, a instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e ricerca su tematiche afferenti le proprie attività istituzionali a carattere interdisciplinare, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, europee e internazionali, al fine di adottare regolamentazioni strumentali allo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione quadro.

ARTICOLO 2

SCOPO DELLA CONVENZIONE QUADRO

La presente convenzione quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo, come di seguito specificate. La presente convenzione osserva le disposizioni e i criteri stabiliti nella delibera n. 176/15/CONS e nelle linee guida a essa allegate.

ARTICOLO 3

TIROCINI

L'Autorità e l'Università possono concordare l'attivazione di tirocini di durata non superiore a un semestre, destinati a favorire la formazione e l'esperienza pratica di giovani laureandi, laureati, studenti di corsi post-laurea individuati dall'Università sulla base di un processo di selezione e, successivamente, ammessi a svolgere il periodo di formazione previa valutazione insindacabile dell'Autorità. Il periodo di tirocinio verrà svolto presso gli uffici dell'Autorità nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti. Il tirocinio verrà attivato secondo modalità definite in accordo alle Linee guida di cui all'Allegato A della delibera n. 176/15/CONS.

Il tirocinio non dovrà comportare oneri economici per l'Autorità. A conclusione del tirocinio, l'Autorità rilascerà un attestato relativo alle attività svolte dal tirocinante.

ARTICOLO 4

CORSI UNIVERSITARI E CORSI POST-LAUREA

L'Autorità e l'Università possono concordare le modalità per l'organizzazione di moduli all'interno di corsi universitari e corsi post-laurea nelle materie di interesse istituzionale dell'Autorità, che contemplino, alternativamente o cumulativamente:

- la partecipazione di funzionari dell'Autorità in qualità di relatori e/o uditori;
- l'eventuale accoglimento presso l'Autorità di laureandi, laureati e di studenti di corsi post-laurea in qualità di tirocinanti, secondo le modalità stabilite nelle linee guida;
- l'accesso degli studenti alla biblioteca e alle banche dati bibliografiche in possesso dell'Autorità.

ARTICOLO 5

ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

L'Autorità e l'Università possono svolgere attività di studio e ricerca, su temi proposti dall'Autorità o dall'Università, incentrate sui risvolti pratico-applicativi delle attività istituzionali condotte dall'Autorità e in assenza di oneri economici in capo a quest'ultima. La presente convenzione prevede altresì l'istituzione di gruppi di lavoro permanenti formati da rappresentanti dell'Autorità e dell'Università, destinati a promuovere, attraverso incontri di studio, il dibattito interdisciplinare tra rappresentanti del mondo accademico, delle Autorità indipendenti, delle imprese, e dei consumatori.

ARTICOLO 6

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI FORMATIVI

L'Autorità e l'Università possono organizzare attività congiunte di formazione, convegni, tavole rotonde e seminari coinvolgendo esperti provenienti dal settore delle comunicazioni.

Le attività di formazione potranno essere rivolte al personale dell'Autorità, o destinate alla formazione di laureandi, laureati, studenti di corsi post-laurea.

Le attività potranno altresì assumere carattere pubblico.

Le iniziative didattiche e seminariali congiunte potranno prevedere la possibilità di rilascio del patrocinio gratuito da parte dell'Autorità e la previsione dell'utilizzo delle aule dell'Università a titolo gratuito da parte dell'Autorità, la ripresa in *streaming* dell'evento, nonché la pubblicazione dei relativi atti sul sito web dell'Autorità.

ARTICOLO 7

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DELL'ATTUAZIONE

Al fine di programmare e di verificare l'attuazione della presente convenzione, è costituita una Commissione di programmazione composta da due rappresentanti della Direzione Studi, Ricerche e Statistiche e da due delegati della Rettrice con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità. In particolare, la Commissione provvede a:

- promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare e in collaborazione;
- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse comune, un programma annuale delle attività concordate;
- verificare l'attuazione della convenzione nonché i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti.

La Commissione si riunisce su convocazione di una delle parti ogni qualvolta sia ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione quadro entrerà in vigore a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

ARTICOLO 9

DURATA, PROROGA, RECESSO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione quadro avrà durata di tre (3) anni dalla data in cui diverrà operativa e potrà essere prorogata ogni volta per un periodo di tre (3) anni previa notifica di una delle parti circa l'intenzione di prolungarne gli effetti.

Ciascuna delle parti può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'altra parte. Ogni modifica della presente convenzione richiede l'approvazione scritta di entrambe le parti.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Autorità e l'Università si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Lì

IL PRESIDENTE

LA RETTRICE



ALESSANDRA
PETRUCCI
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
12.01.2024 10:54:16
GMT+01:00

GIULIETTA GAMBA
AGCOM
28.02.2024 12:46:51 UTC

ANTONELLO GIACOMELLI
28.02.2024 13:09:00 UTC

GIACOMO LASORELLA
28.02.2024 14:34:43 UTC